



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio IV - Stato giuridico e trasferimenti temporanei del personale
PEC: riu.statogiuridicopo@cert.vigilfuoco.it

Alla Direzione Regionale VVF Piemonte

OGGETTO: permesso per grave grave infermità

Con riferimento alla nota prot 17507 del 11 giugno 2026 acquisita in data 12 giugno 2026 con prot 50203 con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla concessione dei permessi per documentata grave infermità, si ritiene che l'Amministrazione sia legittimata a richiedere al dipendente una certificazione idonea a consentire la verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa per il riconoscimento del beneficio.

Tale potere trova fondamento nei principi generali che governano l'azione amministrativa e nella necessità di accertare l'effettiva ricorrenza delle condizioni cui la legge subordina la concessione del permesso. L'Amministrazione, infatti, non è tenuta a riconoscere automaticamente il beneficio sulla base della mera dichiarazione dell'interessato, ma deve poter verificare, mediante adeguata documentazione, la riconducibilità della situazione rappresentata alla fattispecie legale prevista dalla disciplina di riferimento.

In tale prospettiva, la richiesta di una certificazione attestante la sussistenza di una condizione qualificabile come "grave infermità" non integra un'indebita compressione del diritto alla riservatezza dell'interessato o del familiare coinvolto, in quanto è strettamente funzionale all'accertamento del presupposto legale del beneficio richiesto. Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di bilanciamento dei diritti, il diritto alla privacy cede rispetto alle esigenze di controllo della PA, purché l'azione amministrativa sia strettamente funzionale all'accertamento del presupposto legale. Diversamente opinando, verrebbe sostanzialmente preclusa all'Amministrazione ogni possibilità di esercitare il doveroso controllo sulla spettanza del beneficio, con conseguente svuotamento della funzione di verifica ad essa attribuita.



Ministero dell'Interno

Resta fermo che il potere istruttorio deve essere esercitato nel rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità e minimizzazione dei dati previsti dall'**art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**; la documentazione richiesta deve pertanto limitarsi a quanto necessario per accertare la sussistenza della grave infermità, senza richiedere informazioni sanitarie eccedenti o dettagli diagnostici non indispensabili ai fini della decisione amministrativa. Ne consegue che deve ritenersi legittima la richiesta dell'Amministrazione volta ad acquisire una certificazione dalla quale emerga, in modo sufficientemente chiaro, che la situazione dedotta dall'interessato sia riconducibile alla nozione di grave infermità rilevante ai fini della normativa vigente

DVDLG dott.ssa Tiziana de Nunzio

Il Capo Ufficio di Staff
Gaiano Cappelli

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. Cappelli', written over the typed name.